



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

CARSAFE

DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO: MODELLO GSCS.2019.001-2020.001 - EDIZIONE 01.03.2020

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Base;
 - b) Dip Aggiuntivo;
 - c) Glossario;
 - d) Condizioni di assicurazione
- che devono essere consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'Informativa Precontrattuale

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Carsafe

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento:

- Set informativo

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

La presente polizza copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di **Incendio, Ricorso Terzi da Incendio, Furto, Eventi naturali ed Atti Vandalici/Eventi Sociopolitici, Garanzie Accessorie, Rottura cristalli, Collisione, Kasko, Mobilità e Infortuni del Conducente e Diaria da Ricovero.**

Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dalla Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente.



CHE COSA È ASSICURATO?

✓ Incendio e Furto

L'Impresa si obbliga, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza di:

- incendio con sviluppo di fiamma,
- esplosione,
- scoppio ed azione del fulmine;
- furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso.

✓ Ricorso terzi da incendio

La copertura assicurativa è estesa al ricorso Terzi in conseguenza di incendio del veicolo, esplosione o scoppio. L'Impresa risponde fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 dei danni diretti e materiali cagionati dal sinistro a cose di terzi.

✓ Eventi Sociopolitici/Atti Vandalici

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti al veicolo descritto in polizza, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza di atti vandalici, anche in occasione di tumulti popolari, scioperi o sommosse. L'operatività delle presente garanzia è subordinata al fatto che l'Assicurato (ovvero le persone delle quali debba rispondere) non prendano parte attiva agli eventi di cui sopra.

✓ Eventi Naturali

L'Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo, a seguito di trombe, uragani, cicloni, tifoni, tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, valanghe, slavine, caduta neve, frane e/o smottamenti del terreno, purché non derivanti da fenomeni sismici. Ciò anche quando il veicolo non si trovi in circolazione.

✓ Rottura cristalli

L'Impresa assicura i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) sino ad un importo massimo di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno e per singolo veicolo. Sono comprese in tale importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

✓ Kasko/Collisione

L'assicurazione è valida per i danneggiamenti materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza (comprese le parti accessorie, solo fornite dalla casa, stabilmente incorporate nonché gli accessori speciali riportati in polizza e comprovati da ricevuta d'acquisto) in conseguenza di:

1. collisione con altri veicoli identificati (muniti di targa o altro dato di immatricolazione) verificatisi durante la circolazione;
2. urto contro ostacoli fissi o mobili, compresa la collisione con animali;
3. uscita di strada;
4. ribaltamento;

5. rottura di ponti o di strade;
6. cedimento del terreno e rovina di edificio;
7. caduta di alberi o di sassi;
8. trasporto del veicolo con qualunque mezzo, purché identificato verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

L'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di caduta di aeromobili.

✓ Garanzie Accessorie

Vengono coperte le spese sostenute per: Danni da imbrattamento – Fenomeno elettrico – Ripristino dei dispositivi di sicurezza – Ripristino autorimessa – Recupero, parcheggio e rimessaggio – Sostituzione delle serrature – Immatricolazione e/o passaggio di proprietà – Duplicato della patente – Custodia – Danni al bagaglio – Ripristino dell'impianto antifurto – Acquisizione documenti per la liquidazione – Collisione con veicolo non assicurato – Danni da investimento animali selvatici – Garanzia Pneumatico – Disbrigo pratiche furto totale con auto in sostituzione – Auto Sostitutiva.

✓ Mobilità

In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell'Assicurato di condurre il veicolo in copertura per un periodo superiore a 30 giorni, l'Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo, il rimborso delle seguenti spese sostenute dall'assicurato:

Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista sostenute e documentate, Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura pro rata temporis per il periodo di mancato utilizzo, Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi della impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo, Rimborso delle spese di deposito del veicolo.

✓ Infortuni del Conducente e Diaria da Ricovero

L'Impresa assicura gli infortuni che il Conducente del veicolo assicurato subisca durante il periodo di validità della polizza alla guida del veicolo ed in relazione alle operazioni necessarie, nel caso di fermata, per la ripresa della marcia. Sono compresi in garanzia l'assfissia di origine non morbosa, l'annegamento, l'assideramento o il congelamento, gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza o derivati da imperizia, imprudenza o negligenza. Gli infortuni derivati da tumulti popolari, atti di terrorismo. L'Impresa inoltre garantisce una Diaria giornaliera da Ricovero necessaria a seguito di infortunio.

N.B: Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sulla scheda di polizza/modulo di adesione sottoscritto dal Contraente/ Assicurato.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

- ✗ Non sono assicurabili i veicoli diversi da autovetture ad uso privato, motoveicoli, autocaravan e autocarri di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non superiore ai 3 metri.
- ✗ La garanzia kasko non è rilasciabile per i veicoli immatricolati da più di quattro anni.
- ✗ Tutte le garanzie ad eccezione della garanzia Kasko non sono rilasciabili per i veicoli immatricolati da più di sei anni.
- ✗ Il Contratto non opera nel caso in cui il valore del veicolo assicurato superi l'importo di Euro 100.000,00 al momento della stipula del contratto.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Tutte le garanzie non comprendono:

- ! relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo;
- ! relativi ad accessori, optional ed apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
- ! alle antenne avvitata ed ai tergicristallo anteriori e posteriori;
- ! avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche ed alle relative prove ufficiali;
- ! conseguenti ad atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasione;
- ! causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
- ! conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi, inquinamento e contaminazione;
- ! determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- ! preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati;
- ! derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni;
- ! verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di Gara, e comunque durante l'uso del veicolo in autodromi, piste e/o circuiti.

! All'interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle stesse.

DOVE VALE LA COPERTURA?

✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Croazia e della Svizzera del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

CHE OBBLIGHI HO?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente e l'Assicurato hanno il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all'Indennizzo.

Il Contraente e l'Assicurato hanno altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente e l'Assicurato, in caso di sinistro, devono mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale o pluriennale. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c.

Il pagamento potrà avvenire per tramite dell'Intermediario oppure direttamente all'Impresa.

Il premio è già comprensivo di imposte.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Il contratto ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Le singole coperture potranno avere durata annuale o pluriennale in base all'opzione che sarà scelta dall'Assicurato e cesseranno alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.

COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza e non può essere tacitamente rinnovato.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.

ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Carsafe

Versione n. 1 del Marzo 2020 (ultimo disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 10071 Borgaro Torinese (TO) alla via Lanzo 29 e Direzione Generale a 20864 Agrate Brianza (MB) al viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet www.nobis.it, e-mail: assicurazioni@nobis.it, PEC: nobisassicurazioni@pec.it.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi.

Esercizio 2018

Bilancio approvato il 29/04/2019

Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 43.549.367 di cui capitale sociale € 34.013.382, riserva di sovrapprezzo € 100.382 e riserve patrimoniali € 9.435.603.

Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 126,18% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 280,40% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).

Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell'Impresa www.nobis.it

Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.



CHE COSA È ASSICURATO?

Il prodotto Carsafe offre le seguenti coperture:

Incendio e furto parziale e totale del veicolo, Ricorso Terzi da Incendio, Eventi Naturali e sociopolitici, Cristalli, Mobilità, Infortuni del Conducente e Diaria da Ricovero, Kasko/Collisione e Garanzie Accessorie.

Le garanzie vengono rilasciate per formule assicurative. La formula assicurativa è l'unione di uno o più garanzie.

FORMULA EXCELLENT

Incendio, Furto parziale e totale, Cristalli, Ricorso Terzi da Incendio, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Garanzie Accessorie, Mobilità, Infortuni del Conducente e Diaria da Ricovero.

FORMULA SCUDO

Formula Excellent più garanzia Kasko Completa.

Alla Formula Excellent possono essere abbinata, su richiesta dell'Assicurato risultante dal Modulo di Adesione e in via tra loro alternativa, le garanzie Collisione o Kasko a Primo Rischio Assoluto.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sulla scheda di polizza/modulo di adesione sottoscritto dal Contraente/Assicurato.

Furto	Limitatamente alle autovetture, sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina. I danni alle parti meccaniche sono compresi solamente in quanto conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
--------------	---

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Indicare l'opzione	Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Carsafe.
---------------------------	--

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Formula Scudo	Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base Carsafe.
----------------------	--



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Rischi esclusi	I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base Carsafe.
-----------------------	---



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia.

Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base Carsafe.

Incendio e Furto e Rapina	<p>La garanzia furto sarà operante a condizione che il veicolo sia regolarmente chiuso a chiave. Tale circostanza potrà essere dimostrata dall'Assicurato con la consegna all'Impresa di tutte le chiavi originali e di quelle eventualmente richieste in aggiunta.</p> <p>Salvo patto speciale, l'assicurazione non comprende apparecchiature audiofonovisive non di serie, anche se stabilmente fissate sul veicolo, così come non sono altresì compresi i danni provocati al veicolo nell'atto della sottrazione, tentata o compiuta, di dette apparecchiature o di cose non assicurate presenti a bordo del veicolo stesso.</p> <p>L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> causati da bruciature non seguite da incendio e quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, slavine, valanghe, frane e/o smottamenti del terreno; alle cose e/o animali trasportati, alle cose indossate dall'assicurato e dai trasportati, nonché quelle in uso, custodia e possesso degli stessi; le parti di ricambio e di scorta eccedenti la normale dotazione; derivanti da furto, anche durante abbandoni temporanei, quando non siano adottate le normali misure di sicurezza.
Eventi Sociopolitici e Naturali	<p>L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); danni derivanti dalla circolazione di altri veicoli che abbiano urtato il veicolo assicurato o riconducibili alla garanzia Kasko; <p>L'indennizzo complessivo per la singola garanzia non potrà comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.</p>

<p>Cristalli</p>	<p>L'assicurazione non vale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per rigature, segnature, screpolature, scheggiature e simili; - per danni causati da caduta di neve e grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; - per danni dovuti ad atti di vandalismo, sabotaggio, terrorismo, sciopero, sommosse, tumulti popolari, insurrezioni, invasioni, occupazione militare, atti di guerra; - rottura del tetto superiore in cristallo. <p>L'indennizzo riguarderà esclusivamente la sostituzione di cristalli originali non marchiati; nel caso in cui l'Assicurato intendesse sostituire i cristalli con ricambi marchiati dalla casa costruttrice del veicolo, il costo aggiuntivo del ricambio sarà a carico dello stesso.</p> <p>In caso di rottura dei cristalli a seguito di furto, kasko, collisione, atto vandalico o evento atmosferico la garanzia sarà prestata con l'applicazione degli scoperti e delle franchigie propri delle garanzie menzionate ove queste siano operanti in polizza.</p>
<p>Kasko/Collisione</p>	<p>L'Assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; - causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione; - conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; - conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; - conseguenti alla guida del veicolo sotto l'influenza dell'alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene; - subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto e rapina; - avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, slavine, valanghe, frane e/o smottamenti del terreno; - alle cose e/o animali trasportati, alle cose indossate dall'assicurato e dai trasportati, nonché quelle in uso, custodia e possesso degli stessi; - le parti di ricambio e di scorta eccedenti la normale dotazione; - cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; - subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada"; - alle ruote - cerchioni, coperture e camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza; - conseguenti a furto - consumato o tentato - e rapina, nonché ad incendio non determinato da uno degli eventi previsti dal precedente art. 31, primo comma; <p>ed inoltre, l'assicurazione non è operante se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge o non ottemperi agli obblighi prescritti sull'abilitazione alla guida; - il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione; - causati da veicolo guidato da persona a cui sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30.04.92, n. 285 o che, comunque, risulti aver condotto il veicolo in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope; - meccanici da usura e/o cattiva manutenzione del mezzo.
<p>Garanzie Accessorie</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Danni da Imbrattamento: massimale Euro 500,00 per evento. La garanzia è valida se comprovata con dichiarazione dell'amministrazione ospedaliera o del medico intervenuto o delle Autorità; - Fenomeno Elettrico: massimale Euro 250,00 per sinistro/anno. La garanzia non opera per le lampade e le altre fonti di luce, nonché per la batteria; - Ripristino dei dispositivi di sicurezza: massimale Euro 500,00 per sinistro/anno; - Ripristino autorimessa: Massimale Euro 10.000,00 per sinistro/anno; - Recupero, parcheggio e rimessaggio: massimale Euro 500,00 dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato; - Sostituzione delle serrature: massimale Euro 250,00 per sinistro/anno; - Rimborso spese di immatricolazione e/o passaggio di proprietà: massimale Euro 250,00 per polizza; - Rimborso spese di duplicazione della patente: massimale Euro 250,00 per evento/anno; - Custodia: massimale Euro 250,00 per sinistro; - Danni al bagaglio: massimale Euro 150,00 per polizza; - Ripristino dell'impianto antifurto: massimale Euro 150,00 per polizza; - Acquisizione documenti per la liquidazione: massimale Euro 150,00 per polizza; - Collisione con veicolo non assicurato: massimale Euro 5.000,00 purchè il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate; - Danni da investimento animali selvatici: massimale Euro 2.000,00 per sinistro/anno. Garanzia attivabile a condizione che sia richiesto l'intervento della Pubblica Autorità competente; - Garanzia pneumatici: garanzia attivabile esclusivamente in caso di acquisto del pneumatico presso uno dei centri convenzionati con Nobis. La garanzia viene prestata con il limite di un pneumatico per anno e di €500,00 per sinistro/anno. - Disbrigo pratiche furto totale con auto in sostituzione: massimale Euro 200,00 per polizza relativo alla produzione del Certificato di Proprietà rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico a seguito di Furto Totale; - Auto Sostitutiva: massimale Euro 835,00 lordi per sinistro/anno per le spese sostenute per il noleggio di un'auto sostitutiva di categoria non superiore al Gruppo B con un massimo di 30 giorni in caso di danno totale e 10 in caso di danno parziale. <p>L'operatività della presente garanzia è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di danno totale: alla sottoscrizione, da parte dell'Assicurato, della proposta di riacquisto di altro veicolo presso la stessa concessionario; • in caso di danno parziale: che la riparazione del danno richieda almeno 8 ore di manodopera e che la stessa sia effettuata presso la Concessionaria venditrice o una Concessionaria del Gruppo cui la Concessionaria venditrice appartiene. <p>La garanzia è limitata al territorio italiano e non opera in caso di sinistro che abbia colpito autovetture intestate al Concessionario o al Venditore o comunque ad essi locati.</p> <p>Al fine di poter ottenere il rimborso/l'indennizzo delle spese suindicate, le richieste circa l'esistenza del diritto ed il pagamento effettuato dovranno essere comprovate da documentazione in originale/copia conforme all'originale.</p>

<p>Mobilità</p>	<p>Per questa garanzia si intende esclusa qualsiasi fattispecie impeditiva alla conduzione del veicolo derivante da danni di qualsiasi natura patiti dal veicolo stesso. Massimale Euro 1.500,00 per l'intera copertura assicurativa. Rimborso spese di Taxi o noleggio di veicolo: massimo giornaliero Euro 35,00; Rimborso spese pernottamento e vitto: massimo Euro 500,00. Questa garanzia può essere attivata una sola volta durante la vita della polizza ed il sinistro deve essere denunciato all'Impresa entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata dall'assicurato della quale è richiesto il rimborso.</p>
<p>Infortuni Conducente e Diaria da Ricovero da Infortunio</p>	<p>L'assicurazione non è operante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; - per gli infortuni sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose, provocazioni, imprese temerarie, nonché durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità dell'A.C.I. o dalla F.M.I., o di gimkane trattoristiche indette da "organi sindacali" dei produttori agricoli; - per gli infortuni subiti alla guida di veicoli in stato di ubriachezza, derivanti dall'abuso di psicofarmaci o sotto l'effetto di stupefacenti ed allucinogeni; - per le persone affette da apoplezia, epilessia, paralisi, infermità mentali, delirium tremens, alcolismo o da qualsiasi infermità o menomazioni gravi permanenti; - per gli infortuni occorsi in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazione di particelle atomiche; - a seguito di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni; - per gli infortuni occorsi in occasione di atti di guerra, insurrezione, di occupazione militare, di invasione. <p>Persone non assicurabili Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, forme maniaco-depressive, disturbi schizofrenici, stati o disturbi paranoidi. L'assicurazione cessa dal momento in cui si è manifestata una delle predette alterazioni patologiche e l'Impresa si impegna a rimborsare all'assicurato la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.</p>
<p>Per ogni singola garanzia indicata nel presente prodotto ed esplicitamente sottoscritta dal contraente sono previsti somme assicurabili (massimali), limiti ed eventuali franchigie o scoperti identificati nella Scheda di Polizza/Condizioni di Assicurazione. Sono esclusi dalla garanzia gli apparecchi audiofonovisivi non di serie. (Il valore degli audiofonovisivi di serie, forniti dalla casa costruttrice o indicato nella fattura di acquisto, si intende compreso nel valore del veicolo assicurato, dichiarato in polizza). Qualora tali apparecchiature, purché stabilmente fissate, fossero ricomprese con esplicito richiamo in polizza, in caso di sinistro, il risarcimento non potrà essere superiore al 10% del valore commerciale del veicolo. La liquidazione del danno verrà effettuata sotto deduzione del medesimo scoperto, e relativo minimo, stabilito in polizza per il veicolo considerato. Qualora la garanzia sul veicolo sia prestata senza scoperto, sul solo danno indennizzabile relativo alle suddette apparecchiatura, si applica comunque lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 206,00. Di tali apparecchiature, l'Assicurato dovrà fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche ai fini della liquidazione del danno. Ove l'assicurato non sia in grado di produrre tale documentazione, la liquidazione non potrà essere superiore ad Euro 52,00 per ogni singola apparecchiatura</p>	



CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve farne dettagliata denuncia scritta all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza o all'Impresa, entro cinque giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, l'entità del danno, il nome ed il domicilio di eventuali testimoni.</p> <p>In caso di sinistro Incendio, Furto e Rapina, Eventi Sociopolitici o Eventi speciali, la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia, fatta a sue spese, all'Autorità competente subito dopo il fatto. Nel caso di danno parziale, la denuncia deve contenere una dettagliata descrizione delle parti mancanti e/o danneggiate del veicolo. In caso di ritrovamento del veicolo dopo il furto, il Contraente/ Assicurato deve fornire il relativo verbale rilasciato dalle Autorità.</p> <p>Qualora il danno sia causato da Eventi naturali l'Impresa ha facoltà di richiedere che la comunicazione del sinistro trovi riscontro nelle rilevazioni effettuate dall'osservatorio meteorologico più vicino al luogo dell'evento del sinistro ovvero in una dichiarazione sottoscritta dall'Autorità competente del luogo.</p> <p>Per la garanzia kasko e collisione l'assicurato ha l'obbligo di fornire oltre che copia del CAI (per la collisione), copia della patente di guida del conducente del veicolo.</p> <p>La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato con invio di ulteriori certificati medici.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: Si specifica che il contratto prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa. L'assicurato potrà verificare sul sito dell'Impresa (www.nobis.it) l'elenco delle Strutture Convenzionate e gli eventuali aggiornamenti.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie.</p> <p>Prescrizione: sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti dell'assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questi azione.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.</p> <p>Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.</p> <p>Gli aggravamenti di rischio non noti a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.</p>
Obblighi dell'impresa	<p>L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro e a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari.</p>



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Premio	<p>Il pagamento del premio può essere annuale, se la durata di polizza è limitata a 12 mesi, in caso di durate superiori sarà sempre unico. Il pagamento del premio assicurativo può essere effettuato contestualmente all'acquisto della vettura con i mezzi di pagamento consentiti dal concessionario/ venditore del veicolo, oppure mediante contanti, assegni, bonifico bancario. Non è consentito frazionare il pagamento del premio.</p> <p>L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.</p> <p>I premi devono essere pagati alla Direzione o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.</p>
Rimborso	<p>Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa o il Contraente/Assicurato possono recedere dall'assicurazione. Il recesso dovrà effettuarsi a mezzo raccomandata o Pec. In caso di recesso esercitato dall'assicurato avrà effetto dalla data di invio della sua comunicazione; Nel caso di recesso effettuato da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.</p> <p>A seguito del trasferimento della proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita, comprovata mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCAA alla compravendita di veicoli, se l'acquirente del veicolo non subentra nel contratto di assicurazione e l'alienante non chiede che il contratto venga reso valido per altro veicolo di sua proprietà, il contratto viene annullato e l'Impresa provvede a restituire la parte residua del premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dal momento del ricevimento della documentazione contrattuale (Modulo di polizza copia Assicurato) e quella attestante la vendita del veicolo. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del veicolo, la parte di premio corrisposta e non usufruita verrà calcolata a partire dalla data in consegna in conto vendita.</p> <p>Nel caso di risoluzione del contratto per furto/rapina del veicolo assicurato, il proprietario deve trasmettere esclusivamente la denuncia rilasciata dall'Autorità; il contratto sarà risolto dalle ore 24.00 del giorno successivo alla data di denuncia. In tale caso l'Impresa procederà al rimborso del solo premio pagato e non goduto al ricevimento della denuncia; il calcolo del rimborso sarà effettuato al netto del premio della garanzia Furto, Incendio ed Eventi, se presenti sul contratto</p>



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Durata	<p>Il presente contratto ha la durata poliennale risultante dalla Modulo di polizza.</p> <p>Le coperture offerte dal presente contratto avranno nei confronti dei singoli assicurati la durata da questi ultimi prescelta e risultante dal Modulo di polizza/certificato di adesione, ferma la durata minima di 12 mesi e la durata massima di 72 mesi. Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo. Il rinnovo della copertura potrà esser effettuato entro il termine massimo di 15giorni dalla data di scadenza della presente polizza e qualora sulla polizza sia stato denunciato al massimo un sinistro. Qualora, invece, sulla polizza sia stato denunciato più di un sinistro, il rinnovo della polizza è subordinato all'approvazione dell'Impresa</p>
Sospensione	Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Qualora il contratto preveda la conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di scegliere di ricevere e di trasmettere il Set Informativo e la documentazione di cui al Capo III del Regolamento IVASS n. 40/2018 su supporto cartaceo o su altro supporto durevole; • di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza; • di utilizzare, a seguito della richiesta dell'Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere il contratto inviatole, a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole; • nel caso di contratto a distanza tramite Call Center i cui addetti non siano dipendenti dell'impresa, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione svolta dal Call Center.
Risoluzione	<p>Il Contraente può chiedere la risoluzione del Contratto nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, alienazione o Furto dell'autoveicolo; • In caso di sinistro.



A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Il presente contratto è rivolto al proprietario (sia persona fisica che persona giuridica) di un veicolo classificabile come autovettura a uso privato, motoveicoli, autocaravan, autocarro di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non superiore ai 3 metri.



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

L'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e le garanzie prescelte.

Costi d'intermediazione: la quota spettante all'Intermediario per il ramo 3 (Corpi Veicoli Terrestri) è pari al 7%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 - Agrate Brianza - MB - fax 039/6890.432 - reclami@nobis.it. Risposta entro 45 giorni.
All'IVASS	L'Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell'Impresa potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it , utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito www.ivass.it , sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: (indicare quando obbligatori)	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

SEZIONE I - GLOSSARIO E DEFINIZIONI.....	1
SEZIONE II - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.....	4
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - modifica del rischio	4
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.....	4
Art. 3 - Adesione alla polizza.....	4
Art. 3 Bis - variazione del contraente e/o dell'assicurato.....	4
Art. 4 - Comunicazione per l'operatività della polizza	4
Art. 5 - Validità	4
Art. 6 Bis - durata delle singole coperture assicurative	4
Art. 6 Ter - rinnovo delle singole coperture assicurative	5
Art. 7 - Validità territoriale	5
Art. 8 - Assicurazione presso diversi assicuratori	5
Art. 9 - Oneri fiscali	5
Art. 10 - Rinvio alle norme di legge	5
Art. 11 - Rivalsa	5
Art. 12 - Recesso in caso di sinistro	5
Art. 13 - Trasferimento della proprietà del veicolo (sostituzione/cessione del contratto)	5
Art. 14 - Risoluzione del contratto per furto/rapina	6
Art. 15 - Cessazione di rischio per demolizione, distruzione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo assicurato	6
Art. 16 - Sospensione in corso di contratto	6
Art. 17 - Vincolo	6
Art. 18 - Foro competente.....	6
Art. 19 - Forza probatoria del contratto - forma delle comunicazioni.....	7
Art. 19 Bis - prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.....	7
Art. 20 - Clausola broker	7
SEZIONE III - GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE	8
CAPITOLO 1 - CORPI VEICOLI TERRESTRI	8
Art. 21 - Oggetto dell'assicurazione	8
Art. 22 - Valore assicurato	8
Art. 23 - Assicurazione parziale	8
Art. 24 - Ripartizione territoriale	8
Art. 25 - Garanzia incendio	9
Art. 26 - Ricorso terzi da incendio	9
Art. 27 - Garanzia furto e rapina	9
Art. 28 - Garanzia eventi naturali	9
Art. 29 - Garanzia eventi sociopolitici	9
Art. 30 - Garanzia accessorie	9
Art. 31 - Garanzia rottura cristalli	10
Art. 32 - Garanzia collisione	11
Art. 33 - Garanzia kasko a primo rischio assoluto	11
Art. 34 - Garanzia kasko	11
Art. 35 - Esclusioni valide per il presente capitolo	11
Art. 36 - Scoperti e franchigie	13
Art. 37 - Denuncia del sinistro e obblighi in caso di sinistro	13
Art. 38 - Recupero del veicolo	13
Art. 39 - Riparazione del veicolo	14
Art. 40 Determinazione del valore di indennizzo	14
Art. 41 - Liquidazione in denaro del danno totale (indennizzo in forma equivalente)	14
Art. 42 Opzione rimpiazzo in caso di danno totale (indennizzo in forma specifica)	14
Art. 43 Liquidazione del danno parziale e/o riparazione presso carrozzerie non convenzionate	14
Art. 44 - Riparazione del danno presso le carrozzerie convenzionate	15
Art. 45 - Pagamento dell'indennizzo	15
Art. 46 - Modifiche delle garanzie	15
CAPITOLO 2 - MOBILITÀ	15
Art. 47 - Oggetto dell'assicurazione	15
CAPITOLO 3 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE E DIARIA DA RICOVERO	15
Art. 48 - Oggetto dell'assicurazione	15
Art. 49 - Esclusioni	16
Art. 50 - Persone non assicurabili	16
Art. 51 - Indipendenza da obblighi assicurativi e di legge	16
Art. 52 - Rinuncia al diritto di surrogazione	16
Art. 53 - Grado di invalidità permanente e riconoscimento dell'indennità	16
Art. 54 - Determinazione dell'indennizzo	17
Art. 55 - Risoluzione delle controversie sul grado di invalidità	17
Art. 56 - Morte da infortunio	17
Art. 57 - Pagamento dell'indennità	17
SEZIONE IV - DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO	18
Art. 58 - Denuncia del sinistro.....	18
APPENDICE NORMATIVA	20
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016 / 679 (GDPR)	22

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all'interno polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati, all'interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.

ADDETTO: titolare, socio/i, dipendente, i familiari collaboratori, agenti e rappresentanti, consulenti, procuratori;

ARBITRATO: istituto in base al quale le Parti concordemente rinunciano ad adire l'Autorità Giudiziaria per la risoluzione di contenziosi concernenti l'interpretazione o l'esecuzione di un contratto e demandano la decisione ad un Collegio Arbitrale composto da due periti scelti dalle parti e un terzo Arbitro;

ASSICURATO: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;

ASSICURAZIONE PRESTATATA A VALORE INTERO: tipologia di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore dei beni assicurati (valore assicurabile). Nel caso in cui il valore dei beni assicurati sia superiore al valore assicurato si ha sotto-assicurazione, in cui si applica la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c. per cui l'assicuratore indennizza il danno solo in parte, in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore assicurabile;

ASSICURAZIONE PRESTATATA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO: l'Assicurazione a primo rischio assoluto è la forma di assicurazione che impegna l'Impresa ad indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, anche se quest'ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati (valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale;

AUDIOFONOVISIVI/APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI: radio, lettore CD/MP3/DVD, navigatore satellitare, televisori/monitors, impianto HI-FI, di qualunque tipo e tutti gli apparecchi del genere, stabilmente fissati sul veicolo, fornito dalla casa costruttrice e/o documentati nella fattura di acquisto del veicolo. Non rientrano nella definizione i KIT vivavoce non stabilmente fissati;

AUTORITÀ: Autorità di pubblica sicurezza;

C.D.A.: decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni private);

C.D.S.: codice della Strada;

C.Q.C.: carta di Qualificazione del Conducente ai sensi della Direttiva 2003/59/CE e successive modifiche;

CENTRO CONVENZIONATO: la carrozzeria/officina che ha sottoscritto specifica convenzione con l'Impresa;

COLLISIONE: danni derivanti da collisione con un altro veicolo identificato durante la circolazione. A differenza della garanzia Kasko, la Collisione non prevede il rimborso in caso di uscita di strada, ribaltamento, urto contro un ostacolo o collisione con un veicolo non identificato;

CONTRAENTE: il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio o di altre persone;

DANNO EXTRACONTRATTUALE: danno conseguente a fatto illecito; non presume l'esistenza di alcun rapporto contrattuale;

DEGRADO: deprezzamento del veicolo e di tutte le sue parti dovuto a invecchiamento e/o usura;

DANNO PARZIALE: il danno inferiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro nel caso in cui l'indennizzo avvenga in forma equivalente.

Qualora l'indennizzo avvenga in forma specifica per danno parziale si intende:

- il danno inferiore al valore assicurato per i primi 730 gg dalla data di prima immatricolazione oppure dalla data di fattura nel caso di veicolo usato o km0, ovvero
- il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro nel caso in cui il sinistro avvenga successivamente al 730esimo giorno;

DANNO TOTALE: la perdita totale del veicolo o il danno che raggiunge o supera il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro nel caso in cui l'indennizzo avvenga in forma equivalente.

Qualora l'indennizzo avvenga in forma specifica per danno totale si intende:

- il danno che raggiunge o supera il valore assicurato per i primi 730 gg dalla data di prima immatricolazione oppure dalla data di fattura nel caso di veicolo usato o km0, ovvero
- il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro nel caso in cui il sinistro avvenga successivamente al 730esimo giorno.

DIRITTO REALE: diritto che attribuisce al titolare la disponibilità di un determinato bene (disponibilità piena nel caso di diritto di proprietà ovvero disponibilità limitata nel caso di diritto di usufrutto), e conseguenti oneri - doveri per i terzi di non turbare l'esercizio dello stesso;

ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità;

EVENTI NATURALI: danni che risultano essere l'effetto immediato e diretto degli eventi naturali quali trombe, uragani, cicloni, tifoni, tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, valanghe, slavine, caduta neve, frane e/o smottamenti del terreno, purché non derivanti da fenomeni sismici. Ciò anche quando il veicolo non si trovi in circolazione;

EVENTI SOCIOPOLITICI: danni causati al veicolo assicurato da eventi socio politici quali atti vandalici, anche in occasione di tumulti popolari, scioperi o sommosse;

FURTO: è il reato previsto dall'art.624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;

FRANCHIGIA: somma espressa in cifra fissa o percentuale, che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico del Contraente/ Assicurato;

GUASTO: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'Assicurato l'utilizzo in condizioni normali;

ILLECITO AMMINISTRATIVO DEPENALIZZATO: fatto che per la legge non costituisce più reato e che si estingue con il pagamento di una somma di danaro alla Pubblica Amministrazione;

IMPRESA: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;

Imputazione colposa: per reato commesso con negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza leggi e regolamenti (artt. 42 e 43 Codice Penale);

IMPUTAZIONE DOLOSA: per reato volontariamente commesso (artt. 42 e 43 Codice Penale);

INCENDIO: autocombustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;

INCIDENTE: sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali;

INDENNIZZO: la somma dovuta da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in caso di sinistro, si intende indennizzo in forma specifica il rimpiazzo o la riparazione del veicolo, indennizzo in forma equivalente il versamento della somma dovuta ai termini di polizza;

INFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea;

INTERMEDIARIO: il soggetto – persona fisica o giuridica – iscritto al Registro Unico degli Intermediari che svolge attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa;

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

KASKO: danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, uscita di strada, ribaltamento non dovuti alla responsabilità di terzi;

MODULO DI POLIZZA/CERTIFICATO DI ADESIONE: il documento che prova l'assicurazione;

OPTIONALS/ACCESSORI: accessori installati dalla casa costruttrice stabilmente fissati ed inseriti nella fattura di acquisto del veicolo;

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Impresa assicuratrice;

PRESTAZIONE: l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte dell'Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro;

QUATTORRUOTE E TUTTOTRASPORTI: le riviste mensili pubblicate dall'editoriale Domus;

RAPINA: reato, previsto all'art 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;

REATO: violazione di norme penali distinte a seconda della specie di pena prevista (art. 17 c.p.):

- DELITTO = violazione per la quale è prevista la pena dell'ergastolo, della reclusione e della multa;
- CONTRAVVENZIONE = violazione per la quale è prevista la pena dell'arresto e dell'ammenda;

REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA: sanzione amministrativa accessoria adottata dall'Autorità Competente che comporta la indisponibilità definitiva del documento di guida;

RICORSO TERZI DA INCENDIO: garanzia che copre i danni materiali e diretti arrecati alle cose di terzi, in conseguenza di incendio del veicolo o natante assicurato;

RIPARAZIONE A CALDO: si intendono le riparazioni al veicolo effettuate tramite ciclo di verniciatura, parziale e/o totale;

RIPARAZIONE A FREDDO: si intendono le riparazioni al veicolo effettuate senza l'utilizzo di cicli di verniciatura con il solo utilizzo della cosiddetta tecnica "tira bolli";

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;

RI TIRO DELLA PATENTE DI GUIDA: prevede la effettiva indisponibilità del documento di guida da parte del suo titolare. Viene operato dall'Agente accertatore, nell'ipotesi di violazione di norma del CdS oppure quale conseguenza dell'ordinanza prefettizia di sospensione;

SANZIONE AMMINISTRATIVA: provvedimento dell'Autorità Amministrativa Giudiziaria conseguente alla violazione di disposizioni generali.

- PECUNIARIA: pagamento di una somma di danaro;
- ACCESSORIA: sanzioni diverse, quali la sospensione, revoca, destituzione, confisca, sequestro, fermo o blocco;

SCOPERTO: la parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'assicurato;

SCOPPIO: repentino dirompersi o cedere del serbatoio dell'impianto di alimentazione, non dovuto ad esplosione;

SCHEDA DI POLIZZA: documento sottoscritto dal Contraente al momento della stipula del contratto;

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE: il limite massimo dell'indennizzo o del risarcimento contrattuale stabilito;

SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA: sanzione amministrativa accessoria prevista dal Codice della Strada che comporta la indisponibilità temporanea del documento di guida, a seguito di incidente stradale quando il Prefetto ritenga sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità a carico del conducente, oppure per violazioni di norme del CdS;

SPESE DI GIUSTIZIA PENALE: spese del procedimento, dovute allo stato dal condannato (art. 535 c.p.p.);

SPESE DI SOCCOMBENZA: spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile;

STRUTTURE CONVENZIONATE: concessionari e strutture riparative convenzionate con l'Impresa. L'elenco aggiornato è disponibile presso l'Intermediario che ha in carico il contratto;

TERZO: Di norma non rivestono qualifica di terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia;
- b) i dipendenti dell'assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;

TRANSAZIONE: accordo con il quale le Parti, con reciproche concessioni, definiscono un contenzioso, anche giudiziale;

TRATTAZIONE STRAGIUDIZIALE: tutta l'attività che precede o viene esperita in sede diversa dal giudizio, volta al componimento del contenzioso evitando il ricorso al Giudice;

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: la struttura dell'Impresa costituita da tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza;

USURA: forma di deterioramento, avuto riguardo al grado di consumo normale, alle condizioni del veicolo, al chilometraggio, alla data di immatricolazione, alla manutenzione effettuata, alle condizioni del componente. Sono imputabili ad usura guasti riconducibili al naturale esaurimento del ciclo di vita dei componenti;

VALORE A NUOVO: prezzo indicato in Fattura comprensivo degli accessori(optionals) ed audiofonovisivi e dell'I.V.A. per la parte fiscalmente non recuperabile;

VALORE ASSICURATO: valore riportato sul modulo di polizza/certificato di adesione/certificato di assicurazioni così calcolato: Prezzo indicato in Fattura comprensivo degli accessori (optionals) ed audiofonovisivi;

VALORE COMMERCIALE: valore del veicolo determinato avendo riguardo del suo deprezzamento in funzione dell'anno di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, della cessata produzione o meno, nonché della dotazione di eventuali accessori, stimato sul listino Quattroruote;

VALORE DI INDENNIZZO: è il valore di quanto indennizzabile, al lordo dell'applicazione di scoperti o franchigie;

VEICOLO: autovettura a uso privato, motoveicolo, autocaravan, autocarro, di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non superiore ai 3 metri. Per parti del veicolo si intendono, ai fini della presente assicurazione, le parti stabilmente fissate al veicolo stesso. Non rientrano nella definizione di parte del veicolo le antenne avvitate ed i tergicristallo anteriori e posteriori;

VERTENZA AMMINISTRATIVA: contenzioso in cui una delle due Parti è lo Stato o un Ente Pubblico, la cui decisione può essere demandata in sede giudiziale, ad esempio, all'Autorità Amministrativa competente quale il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) o il Consiglio di Stato;

VERTENZA CONTRATTUALE: controversia inerente all'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi tra le Parti, anche verbalmente, con conseguente inadempimento delle relative obbligazioni;

VITA PRIVATA: attività extraprofessionale.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.

Il Rappresentante legale
Dr. Giorgio Introvigne



SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Condizioni di Assicurazioni Carsafe, Mod. GSCS.2019.001-2020.001 ed. 2020-03 – Ultimo aggiornamento 01/03/2020

In questa sezione il contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa ed il contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti.

Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICA DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa, possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 c.c.).

Nel caso di diminuzione del rischio ai sensi dell'art. 1897 c.c., l'Impresa è tenuta a ridurre il premio a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione.

Art. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il contratto ha effetto dalla data indicata sulla Scheda di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se sia stato concesso in due o più rate, come stabilito nel contratto e fermo il disposto di cui all'articolo 1901 Codice Civile.

In caso di frazionamento del premio può essere previsto un aumento di premio nella misura indicata nel contratto.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure direttamente all'Impresa.

Art. 3 – ADESIONE ALLA POLIZZA

Il Contraente provvede a consegnare agli Assicurati il documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento degli intermediari (allegato 3 di cui al Regolamento IVASS n. 40/2018), la dichiarazione sui dati essenziali dell'intermediario (allegato 4 di cui al Regolamento IVASS n. 40/2018), l'Informativa precontrattuale, comprensiva dei DIP Base, DIP Aggiuntivo, Glossario e Condizioni di Assicurazione contenuti nel Set informativo previsto dal Regolamento 41/2018 ed i certificati di adesione alle singole coperture, tutto quanto consegnato in forma cartacea, o su altro supporto durevole.

Il Contraente si impegna a comunicare giornalmente all'Intermediario che ha in carico il contratto i dati relativi ai singoli Assicurati, così come dettagliati nel successivo art. 4; la mancata e/o parziale comunicazione corrisponde a mancata copertura e, pertanto, nessuna prestazione potrà essere erogata dall'Impresa.

L'Intermediario trasmette giornalmente all'Impresa le singole coperture.

Le singole coperture hanno durata annuale o poliennale e non si rinnovano tacitamente alla scadenza.

Art. 3 BIS – VARIAZIONE DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO

Le variazioni relative alla persona del Contraente e/o dell'Assicurato devono essere comunicate all'Impresa entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi. L'Impresa nei trenta giorni successivi ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.

Art. 4 - COMUNICAZIONE PER L'OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA

Il Contraente provvederà a comunicare all'Impresa i seguenti dati relativi alle Coperture attivate:

- Targa del veicolo.
- Tipologia e modello del veicolo.
- Dati anagrafici e residenza dell'Assicurato.
- Inizio della copertura.
- Fine della copertura.
- Formula assicurativa prescelta, comprensiva delle garanzie attivate.

tramite canale "Web Services" implementato dall'Impresa.

Resta dunque espressamente inteso tra le Parti che l'omessa, incompleta o ritardata comunicazione da parte del Contraente dei dati relativi agli Assicurati aventi diritto alle prestazioni, non potrà in alcun modo essere imputata all'Impresa la quale, fermo quanto disposto dall'Art. 3, verrà comunque tenuta indenne dal Contraente per ogni ulteriore e diversa pretesa che le venisse avanzata dagli Assicurati medesimi o loro aventi causa, ivi compresi eventuali richieste di risarcimento danni e delle spese legali.

Art. 5 – VALIDITÀ

Il rapporto assicurativo è regolato dalle Condizioni di assicurazione trascritte nel Set Informativo, dal Modulo di polizza/ Certificato di adesione nonché dalla Scheda di polizza.

Art. 6 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha la durata poliennale risultante dalla Modulo di polizza.

Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

Art. 6 BIS – DURATA DELLE SINGOLE COPERTURE ASSICURATIVE

Le coperture offerte dal presente contratto avranno nei confronti dei singoli assicurati la durata da questi ultimi prescelta e risultante dal Modulo di polizza/certificato di adesione, ferma la durata minima di 12 mesi e la durata massima di 72 mesi.

Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

Art. 6 TER – RINNOVO DELLE SINGOLE COPERTURE ASSICURATIVE

Il rinnovo delle singole coperture assicurative potrà esser effettuato entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di scadenza e qualora sulla stessa sia stato denunciato al massimo un sinistro. Qualora, invece, sulla stessa copertura assicurativa sia stato denunciato più di un sinistro nel corso dell'ultima annualità, il rinnovo è subordinato all'approvazione dell'Impresa. Le condizioni di garanzia e di premio della nuova singola copertura assicurativa (che sarà emessa senza soluzione di continuità rispetto alla precedente) saranno sottoposte all'Assicurato per tramite del Contraente, per la loro approvazione. Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

Art. 7 – VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra, con esclusione dei paesi non aderenti alla Convenzione Internazionale della Carta Verde.

Art. 8 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 Codice Civile.

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l'assicurato la decadenza del diritto all'indennizzo. È facoltà dell'assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 9 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali, quelli stabiliti dalle norme legislative nonché quelli relativi all'esecuzione del presente contratto sono a carico del Contraente e dell'Assicurato.

Art. 10 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art. 11 – RIVALSA

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato, fermo restando che l'azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati.

Art. 12 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente o l'Impresa possono recedere dal contratto.

Il recesso, da effettuarsi a mezzo raccomandata AR o PEC, ha effetto:

- **nel caso di recesso del Contraente:** dalla data di invio della sua comunicazione;
- **nel caso di recesso dell'Impresa:** trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente della comunicazione inviata dall'Impresa;

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.

Parimenti, resta altresì inteso come l'Impresa potrà esercitare il proprio diritto di recesso anche nei confronti del singolo assicurato con le medesime modalità di cui sopra.

In caso di recesso dell'Assicurato, in assenza di sinistri liquidati o riservati, l'Impresa restituirà (per tramite del Contraente) la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte.

Art. 13 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO (SOSTITUZIONE/CESSIONE DEL CONTRATTO)

A seguito del trasferimento della proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita, comprovata mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli, può determinare, a scelta dell'alienante, uno dei seguenti effetti:

- Sostituzione del contratto** – nel caso in cui l'alienante chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o in comproprietà con il coniuge in regime di comunione di beni. Tale disposizione si applica anche nel caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. La sostituzione del contratto avrà efficacia nel momento in cui verrà emessa apposita appendice di variazione.
- Cessione del contratto** – nel caso in cui l'alienante ceda il contratto di assicurazione ad altro soggetto. In tale caso il Contraente/Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa, la quale prenderà atto della cessione mediante l'emissione di nuovi documenti contrattuali (ferma la scadenza del contratto in corso). Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla naturale scadenza ed il cessionario, per assicurare lo stesso veicolo, dovrà stipulare un nuovo contratto.

Nel caso in cui l'acquirente del veicolo non subentri nel contratto di assicurazione e l'alienante non chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, il contratto sarà annullato e l'Impresa provvederà a restituire la parte residua del premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dal momento del ricevimento della documentazione contrattuale (Modulo di polizza/Certificato di adesione - copia Assicurato) e quella attestante la vendita del veicolo. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del veicolo, la parte di premio corrisposta e non usufruita verrà calcolata a partire dalla data in consegna in conto vendita.

Art. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO/RAPINA

Nel caso di risoluzione del contratto per furto/rapina del veicolo assicurato, il proprietario deve trasmettere esclusivamente la denuncia rilasciata dall'Autorità; il contratto sarà risolto dalle ore 24.00 del giorno successivo alla data di denuncia. In tale caso l'Impresa procederà al rimborso del solo premio pagato e non goduto al ricevimento della denuncia; il calcolo del rimborso sarà effettuato al netto del premio della garanzia Furto, Incendio ed Eventi, se presenti sul contratto.

Art. 15 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE, DISTRUZIONE, ROTTAMAZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO

In caso di cessazione del rischio per distruzione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente/Assicurato è tenuto darne immediata comunicazione all'Impresa.

Il Contraente/Assicurato, inoltre, deve consegnare all'Impresa:

- In caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, l'attestazione del PRA certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
- In caso di demolizione o rottamazione, copia del certificato di cui all'art. 46, comma 4, del DLGS 5/2/1997 n. 22, rilasciato da un Centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice ed attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione o rottamazione.

Il contratto si risolve dal momento della consegna della documentazione indicata al primo e secondo comma e l'Impresa restituisce – per tramite del Contraente – la parte di premio corrisposta e non goduta in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data dell'effettiva distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, al netto delle imposte.

Nel caso in cui la polizza sia stata stipulata per durate superiori all'anno, l'Impresa rimborsa anche l'importo corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento della distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato al netto delle imposte.

Art. 16 – SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.

Art. 17 – VINCOLO

(operante esclusivamente nel caso in cui sul Modulo di polizza/certificato di adesione vengano riportati i dati richiesti)

a) per i veicoli locati in leasing

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell'Ente vincolatario ed immatricolato al PRA a suo nome, è stato concesso in leasing al contraente/assicurato sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul Modulo di polizza/certificato di adesione, l'Impresa si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- a comunicare all'Ente vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- a comunicare all'Ente vincolatario, con lettera raccomandata, il ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, non appena ne abbia conoscenza, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che l'Impresa potrà dare regolare disdetta della polizza da inoltrarsi al contraente/assicurato ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata. Resta inoltre inteso che, in caso di danni al veicolo assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891 secondo comma del Codice Civile, corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di proprietario di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Il contraente/assicurato rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto fino alla data di scadenza del leasing indicata nel Modulo di polizza/certificato di adesione, salvo che l'Impresa non riceva autorizzazione in tal senso dall'Ente vincolatario.

b) per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore.

La presente polizza è vincolata sino alla data indicata sul Modulo di polizza/certificato di adesione e pertanto l'Impresa si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:

- comunicare all'Ente finanziatore ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicare all'Ente finanziatore, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, non appena ne abbia conoscenza, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo;
- non pagare, in caso di danni al veicolo assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente finanziatore e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente finanziatore è fin d'ora autorizzato dal contraente/assicurato.

Il contraente/assicurato rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto fino alla data di scadenza del vincolo indicata nel Modulo di polizza/certificato di adesione, salvo che l'Impresa non riceva autorizzazione in tal senso dall'Ente finanziatore.

Art. 18 – FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, l'Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o Sede Legale del Contraente, in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.

Art. 19 - FORZA PROBATORIA DEL CONTRATTO – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

La Scheda di polizza è il documento che attesta le condizioni normative tra Impresa e Contraente.

Il Modulo di polizza/certificato di adesione è il documento che attesta l'inclusione dell'Assicurato nella copertura assicurativa. Le comunicazioni che il contraente intende effettuare durante il corso del contratto assicurativo devono essere fatte con lettera raccomandata AR o con posta elettronica certificata (PEC) indirizzate all'Impresa.

Art. 19 BIS – PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Art. 20 – CLAUSOLA BROKER

Con la sottoscrizione della presente polizza l'Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio Global Safe Srl (di seguito il "Broker"), di rappresentarlo ai fini della presente polizza. Pertanto:

- ogni comunicazione effettuata al Broker dall'Impresa si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato.
- Ogni comunicazione effettuata dal Broker all'Impresa si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato.

SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE

Questa sezione è suddivisa in 3 capitoli principali (Corpi Veicoli Terrestri – Mobilità – Infortuni del Conducente e Diaria da Ricovero) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.

Le garanzie previste nel presente contratto sono commercializzate secondo le combinazioni qui di seguito dettagliate:

- “Formula Excellent” con all’interno le garanzie Incendio, Furto parziale e totale, Ricorso Terzi da Incendio, Cristalli, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Garanzie Accessorie, Mobilità e Infortuni del Conducente e Diaria da Ricovero;
- “Formula Scudo” con all’interno le garanzie della Formula Excellent più la garanzia Kasko.

Alla Formula Excellent possono essere abbinare, su richiesta dell'Assicurato risultante dal Modulo di Adesione e in via tra loro alternativa, le garanzie Collisione o Kasko a Primo Rischio Assoluto.

CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI

DELIMITAZIONI

Si precisa che, salvo patto specifico tra le Parti, il presente contratto non opera nel caso in cui:

- il veicolo assicurato partecipi a show, fiere, mostre, gare di qualsiasi genere e relative prove;
- il valore del veicolo assicurato superi l'importo di Euro 100.000,00 al momento della stipula del Contratto;
- la vetustà del veicolo assicurato, a far data dal momento della prima immatricolazione, sia superiore:
 - ad anni 6 al momento della sottoscrizione della singola copertura assicurativa (tutte le garanzie ad eccezione della Kasko/Kasko a Primo Rischio Assoluto/Collisione);
 - ad anni 4 al momento della stipula del Contratto per la sola garanzia Kasko/Kasko a Primo Rischio Assoluto/Collisione;
- la durata della copertura assicurativa sia superiore a 72 mesi.

Art. 21 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo riportato sul modulo di polizza/certificato di adesione, incluse le parti di ricambio e gli accessori di serie stabilmente fissati, compresi gli apparecchi audiofonovisivi, ed indicati nella fattura di acquisto.

Sono esclusi dalla garanzia gli apparecchi audiofonovisivi non di serie (il valore degli audiofonovisivi di serie, forniti dalla casa costruttrice o indicato nella fattura di acquisto del veicolo, si intende compreso nel valore del veicolo dichiarato in polizza).

Qualora gli apparecchi audiofonovisivi di serie, purché stabilmente fissati, fossero ricompresi con esplicito richiamo in polizza, in caso di sinistro, l'indennizzo non potrà essere superiore al 10% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

La liquidazione del danno verrà effettuata previa detrazione del medesimo scoperto, e relativo minimo, stabilito in polizza per il veicolo considerato. Qualora la garanzia sul veicolo sia prestata senza scoperto, sul solo danno indennizzabile relativo alle suddette apparecchiature, si applica comunque lo **scoperto del 10% con il minimo di Euro 206,00**. Di tali apparecchiature, l'Assicurato dovrà fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche ai fini della liquidazione del danno. Ove l'Assicurato non sia in grado di produrre tale documentazione, **la liquidazione non potrà essere superiore ad Euro 52,00 per ogni singola apparecchiatura.**

Art. 22 – VALORE ASSICURATO

Per la determinazione del valore assicurato, se il veicolo è assicurato in concomitanza del suo acquisto da parte dell'Assicurato, si considera il valore di acquisto del veicolo comprensivo degli accessori (optional) ed audiofonovisivi, risultante dalla fattura di acquisto del veicolo stesso.

Qualora il veicolo sia assicurato non in concomitanza del suo acquisto da parte dell'Assicurato, si considera il Valore commerciale risultante dalle tabelle Infocar del listino “usato” edito da “Edidomus” (o pubblicazione equivalente) adeguato in base allo stato di conservazione ed usura del veicolo.

Art. 23 – ASSICURAZIONE PARZIALE

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato. La regola proporzionale non verrà applicata a condizione che la somma assicurata non risulti inferiore di oltre il 15% del prezzo del veicolo risultante dalla fattura di vendita della Concessionaria (valore di listino in caso di veicoli di nuova immatricolazione). Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale sarà applicata sull'eccedenza.

Art. 24 – RIPARTIZIONE TERRITORIALE

La ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza del proprietario del veicolo assicurato o, nel caso di locazione finanziaria, in base alla provincia di residenza del Locatario.

Art. 25 – GARANZIA INCENDIO

L'Impresa si obbliga, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza di:

- incendio con sviluppo di fiamma,
- esplosione,
- scoppio ed azione del fulmine;

Salvo patto speciale, **l'assicurazione non comprende apparecchiature audiofonovisive non di serie**, anche se stabilmente fissate sul veicolo.

Art. 26 – RICORSO TERZI DA INCENDIO

La copertura assicurativa è estesa al ricorso Terzi in conseguenza di incendio del veicolo, esplosione o scoppio. L'Impresa risponde fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 dei danni diretti e materiali cagionati dal sinistro a cose di terzi.

Sono comunque esclusi i danni contemplati dall'assicurazione obbligatoria, nonché quelli a cose di terzi che non siano considerati tali dall'art. 129, 2° comma della Legge, quelli derivanti da inquinamento o da contaminazione, i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato/Contraente.

Art. 27 – GARANZIA FURTO E RAPINA

L'Impresa si obbliga, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza di furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso.

Salvo patto speciale, l'assicurazione non comprende apparecchiature audiofonovisive non di serie, anche se stabilmente fissate sul veicolo, così come non sono altresì compresi i danni provocati al veicolo nell'atto della sottrazione, tentata o compiuta, di dette apparecchiature o di cose non assicurate presenti a bordo del veicolo stesso.

La garanzia furto sarà operante a condizione che il veicolo sia regolarmente chiuso a chiave. Tale circostanza dovrà, pena la decadenza dell'indennizzo, essere dimostrata dall'Assicurato con la consegna all'Impresa di tutte le chiavi originali e di quelle eventualmente richieste in aggiunta. L'attivazione dei suddetti mezzi di chiusura è sempre richiesta, salvo che il veicolo si trovi in una autorimessa chiusa a chiave del Proprietario o del Locatario, oppure che le circostanze esterne non lo permettano; non è considerata "circostanza esterna" la mancata attivazione dei mezzi di chiusura dovuta al non funzionamento degli stessi.

Limitatamente alle autovetture, sono compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina. In tale circostanza, eventuali danni alle parti meccaniche, sono ricompresi in copertura solamente se direttamente conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

Art. 28 – GARANZIA EVENTI NATURALI

L'Impresa si obbliga, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza di trombe, uragani, cicloni, tifoni, tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, valanghe, slavine, caduta neve, frane e/o smottamenti del terreno, purché non derivanti da fenomeni sismici. Ciò anche quando il veicolo non si trovi in circolazione.

Fermo il limite di cui sopra, l'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Art. 29 – GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI

L'Impresa si obbliga, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza di atti vandalici, anche in occasione di tumulti popolari, scioperi o sommosse. Fermo il limite di cui sopra, l'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

L'operatività della presente garanzia è subordinata al fatto che l'Assicurato – ovvero le persone delle quali deve rispondere – non prendano parte attivamente agli eventi di cui sopra.

Art. 30 – GARANZIA ACCESSORIE

1) Danni da imbrattamento L'Impresa si obbliga ad indennizzare, le spese sostenute per i danni alla tappezzeria del veicolo ed agli indumenti del conducente e delle persone trasportate a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti, fino ad Euro 500,00 per evento; la garanzia è valida se comprovata con dichiarazione dell'Amministrazione ospedaliera o del medico intervenuto o dell'Autorità.

2) Fenomeno elettrico L'Impresa si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per i danni di fenomeno elettrico fino ad Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo. La garanzia non opera per le lampade e le altre fonti di luce, nonché per la batteria;

3) Ripristino dei dispositivi di sicurezza L'Impresa si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il ripristino di dispositivi di sicurezza quali: airbag, pretensionatori delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio a seguito dell'attivazione degli stessi per cause accidentali, oppure per incidente da circolazione, sino ad Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo; la garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.

4) Ripristino autorimessa L'Impresa si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il ripristino del locale adibito a rimessa di proprietà dell'assicurato o del contraente in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio dell'impianto di alimentazione del veicolo, sino ad Euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;

5) Recupero, parcheggio e rimessaggio L'Impresa si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il recupero, il parcheggio o il rimessaggio del veicolo disposti dall'autorità, a seguito di incendio, furto o rapina dello stesso, **fino ad Euro 500,00, dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione dell'Assicurato.**

6) Sostituzione delle serrature L'Impresa si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, a seguito di smarrimento o furto delle chiavi da parte dell'assicurato o di chi ha in uso il veicolo, nonché per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema elettronico, sino ad Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo, fermo restando l'obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle Autorità.

7) Immatricolazione e/o passaggio di proprietà L'Impresa si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per l'immatricolazione e/o il passaggio di proprietà di altro veicolo, sino ad Euro 250,00 in caso di distruzione a seguito di sinistro, incendio, furto o rapina senza ritrovamento del veicolo o in caso di demolizione a seguito di sinistro indennizzabile e previa presentazione del certificato di perdita di possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

8) Duplicato della patente L'Impresa si obbliga ad indennizzare le spese amministrative sostenute per ottenere il duplicato della patente dell'assicurato e dei suoi familiari conviventi, in caso d'incendio, furto o smarrimento, sino ad Euro 250,00 per evento e per anno assicurativo, fermo restando l'obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle Autorità.

9) Custodia L'Impresa si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per la custodia nell'attesa di ottenere lo svincolo del veicolo sequestrato con provvedimento dell'Autorità adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione, per il quale la garanzia assicurativa sia operante, sino ad Euro 250,00 per sinistro;

10) Danni al bagaglio L'Impresa si obbliga ad indennizzare, in conseguenza di incidente stradale che comporti un danno totale del veicolo assicurato, dei danni subiti dal bagaglio, sino ad Euro 150,00;

11) Ripristino dell'impianto antifurto L'Impresa si obbliga ad indennizzare in caso di incendio o di incidente da circolazione, delle spese sostenute per il ripristino degli impianti antifurto e/o di localizzazione satellitare, sino ad Euro 150,00; la garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.

12) Acquisizione documenti per la liquidazione L'Impresa si obbliga a rimborsare le spese per l'acquisizione dei documenti (fatta eccezione per la procura a vendere) per la liquidazione del sinistro, nel caso di perdita totale del veicolo e purché il sinistro stesso sia indennizzabile in base ad una delle garanzie dirette prestate a termini di polizza, con il limite di Euro 150,00.

13) Collisione con veicolo non assicurato L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga a rimborsare i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la responsabilità civile obbligatoria. L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo, ai sensi dell'art. 2054 del codice civile e con il limite di Euro 5.000,00, purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.

14) Danni da investimento animali selvatici: L'Impresa, nel limite di € 2.000,00 per sinistro/anno, indennizza i danni subiti dal veicolo durante la percorrenza di strade statali/regionali/provinciali attraversate normalmente da animali selvatici, dovuti all'attraversamento degli animali stessi, **a condizione che sia richiesto l'intervento della Pubblica Autorità competente.**

15) Garanzia Pneumatico: L'Impresa nel limite di € 500,00 per sinistro e anno, copre l'Assicurato dei costi sostenuti per sostituire o riparare il pneumatico danneggiato (con esclusione dei danni dovuti da deterioramento o usura) a seguito di evento accidentale dovuto a circolazione del veicolo.

La garanzia è operativa solo ed esclusivamente in caso di acquisto dello pneumatico presso uno dei centri convenzionati con l'Impresa, con il limite di uno pneumatico per anno.

16) Disbrigo pratiche furto totale con auto in sostituzione: L'Impresa indennizza l'Assicurato dei costi dallo stesso sostenuti in conseguenza di Furto Totale, nel limite di Euro 200,00, relativi alla produzione del certificato di Proprietà rilasciata dal Pubblico Registro Automobilistico.

17) Auto sostitutiva

L'Impresa, in caso di danno indennizzabile ai sensi di polizza, si impegna a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato per il noleggio di un'auto sostitutiva di categoria non superiore al gruppo B (secondo standard delle Società di Autonoleggio) e comunque per un importo non superiore ad Euro 835,00 lordi per sinistro ed anno assicurativo per un massimo di 30 giorni in caso di danno totale e 10 giorni in caso di danno parziale.

L'operatività della presente garanzia è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- in caso di danno totale: alla sottoscrizione, da parte dell'Assicurato, della proposta di riacquisto di altro veicolo presso la stessa Concessionaria dalla quale aveva acquistato il veicolo assicurato ed oggetto di sinistro;
- in caso di danno parziale: che la riparazione del danno richieda almeno 8 ore di manodopera e che la stessa sia effettuata presso la Concessionaria venditrice del veicolo assicurato ed oggetto di sinistro o una Concessionaria del Gruppo cui la Concessionaria venditrice appartiene.

La garanzia è limitata al territorio italiano e non opera in caso di sinistro che abbia colpito autovetture intestate alla Concessionaria o ad essa locate.

Resta convenuto che:

- l'auto sostitutiva verrà reperita o messa a disposizione a cura della Concessionaria e fornita all'Assicurato esclusivamente per il tempo necessario al ripristino e messa su strada del veicolo in caso di danno parziale, oppure fino alla consegna di un nuovo veicolo in caso di danno totale;
- **le spese per l'eventuale utilizzo dell'auto sostitutiva per un periodo superiore a 30 giorni/10 giorni, restano a carico dell'Assicurato e/o della Concessionaria;**
- l'Impresa non è tenuta a fornire alcun altro corrispettivo in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione, in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta o negligenza dell'Assicurato.

Al fine di poter ottenere il rimborso/l'indennizzo delle spese suindicate, le richieste circa l'esistenza del diritto ed il pagamento effettuato dovranno essere comprovate da documentazione in originale/copia conforme all'originale.

Art. 31 - GARANZIA ROTTURA CRISTALLI

L'Impresa assicura i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) sino ad un **importo massimo di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno**. Sono comprese in tale importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

L'assicurazione non vale:

- **per rigature, segnature, screpolature, scheggiature e simili;**
- **per danni causati da caduta di neve e grandine;**
- **per danni dovuti ad atti di vandalismo, sabotaggio, terrorismo, sciopero, sommosse, tumulti popolari, insurrezioni, invasioni, occupazione militare, atti di guerra.**

L'indennizzo riguarderà esclusivamente la sostituzione di cristalli originali non marchiati; nel caso in cui l'Assicurato intendesse sostituire i cristalli con ricambi marchiati dalla casa costruttrice del veicolo, il costo aggiuntivo del ricambio sarà a carico dello stesso.

In caso di rottura dei cristalli a seguito di furto, kasko, collisione, atto vandalico o evento atmosferico la garanzia sarà prestata con l'applicazione degli scoperti e delle franchigie propri delle garanzie menzionate ove queste siano operanti in polizza.

Art. 32 – GARANZIA COLLISIONE

Collisione con altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione.

Art. 33 – GARANZIA KASKO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

- Collisione con altri veicoli identificati (muniti di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione;
- Urto contro ostacoli fissi o mobili, compresa la collisione con animali;
- Uscita di strada;
- Ribaltamento;
- Rottura di ponti o di strade;
- Cedimento del terreno e rovina di edificio;
- Caduta di alberi o di sassi;
- Trasporto del veicolo con qualunque mezzo, purché identificato verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

L'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di caduta di aeromobili.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 20% del valore assicurato per la garanzia incendio e furto, per sinistro e per anno. Il Modulo/certificato di Polizza riporta il valore assicurato nel caso in cui la prestazione sia rilasciata a primo rischio assoluto.

Art. 34 – GARANZIA KASKO

- Collisione con altri veicoli identificati (muniti di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione;
- Urto contro ostacoli fissi o mobili, compresa la collisione con animali;
- Uscita di strada;
- Ribaltamento;
- Rottura di ponti o di strade;
- Cedimento del terreno e rovina di edificio;
- Caduta di alberi o di sassi;
- Trasporto del veicolo con qualunque mezzo, purché identificato verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

L'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di caduta di aeromobili.

Art. 35 – ESCLUSIONI VALIDE PER IL PRESENTE CAPITOLO

Sono esclusi dalla copertura i danni:

- relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo;
- relativi ad accessori, optional ed apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
- alle antenne avvitate ed ai tergicristallo anteriori e posteriori;
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche ed alle relative prove ufficiali;
- conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, eventi sociopolitici, invasioni, insurrezioni;
- causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
- conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
- determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati;
- derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni.

Esclusioni specifiche delle garanzie incendio, furto e rapina:

l'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasione;
- avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, slavine, valanghe, frane e/o smottamenti del terreno;
- verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati;
- verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, e comunque durante l'uso del veicolo in autodromi, piste e/o circuiti;
- causati da bruciature non seguite da incendio e quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- alle cose e/o animali trasportati, alle cose indossate dall'assicurato e dai trasportati, nonché quelle in uso, custodia e possesso degli stessi;
- le parti di ricambio e di scorta eccedenti la normale dotazione;
- derivanti da furto, anche durante abbandoni temporanei, quando non siano adottate le normali misure di sicurezza.

Esclusioni specifiche della garanzia collisione:

l'assicurazione non comprende i danni:

- derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
- conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- conseguenti alla guida del veicolo sotto l'influenza dell'alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto e rapina.

Esclusioni specifiche della garanzia kasko:

l'assicurazione non comprende i danni:

- esclusi nella garanzia Collisione;
- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasione;
- avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, slavine, valanghe, frane e/o smottamenti del terreno;
- verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque insorto-controllato o meno -di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione;
- determinati o agevolati da dolo del contraente, dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati;
- verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, e comunque durante l'uso del veicolo in autodromi, piste e/o circuiti;
- alle cose e/o animali trasportati, alle cose indossate dall'assicurato e dai trasportati, nonché quelle in uso, custodia e possesso degli stessi;
- le parti di ricambio e di scorta eccedenti la normale dotazione;
- cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";
- alle ruote - cerchioni, coperture e camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno
- indennizzabile a termini di polizza;
- conseguenti a furto -consumato o tentato - e rapina, nonché ad incendio non determinato da uno degli eventi previsti dal precedente art. 33, primo comma;

ed inoltre, l'assicurazione non è operante se:

- il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge o non ottemperi agli obblighi prescritti sull'abilitazione alla guida;
- il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione;
- causati da veicolo guidato da persona a cui sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30.04.92, n. 285 o che, comunque, risulti aver condotto il veicolo in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
- meccanici da usura e/o cattiva manutenzione del mezzo.

Esclusioni specifiche della garanzia Atti vandalici ed eventi sociopolitici:

l'assicurazione non comprende i danni:

- determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- danni derivanti dalla circolazione di altri veicoli che abbiano urtato il veicolo assicurato o riconducibili alla garanzia Kasko.

Esclusioni specifiche della garanzia Eventi naturali:

l'assicurazione non comprende i danni:

- determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);

Esclusioni specifiche della garanzia Cristalli:

l'assicurazione non comprende i danni:

- rigature, segnature, scheggiature, screpolature e simili;
- rottura dei cristalli provocata da grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- rottura dei cristalli provocati da eventi sociopolitici;
- rottura del tetto superiore in cristallo.

Art. 36 – SCOPERTI E FRANCHIGIE

L'entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alla modalità di liquidazione/riparazione (utilizzo o non utilizzo dell'opzione di rimpiazzo o delle strutture convenzionate con l'Impresa) scelta dall'Assicurato.

Gli scoperti e le franchigie per le garanzie qui di seguito indicate operano come segue:

GARANZIE INCENDIO E FURTO

- In caso di danno totale senza rimpiazzo presso le strutture convenzionate (rete), scoperto per sinistro del 15% con il minimo di Euro 2.500,00;
- In caso di danno totale con rimpiazzo presso le strutture convenzionate, nessuno scoperto e nessuna franchigia;
- In caso di danno parziale senza riparazione presso le strutture convenzionate, scoperto per sinistro del 15% con il minimo di Euro 1.500,00;
- In caso di danno parziale con riparazione presso le strutture convenzionate, nessuno scoperto e nessuna franchigia.

GARANZIE EVENTI NATURALI ED EVENTI SOCIOPOLITICI (esclusa Grandine)

- In caso di danno totale senza rimpiazzo presso le strutture convenzionate (rete), scoperto per sinistro del 15% con il minimo di Euro 2.500,00;
- In caso di danno totale con rimpiazzo presso le strutture convenzionate, nessuno scoperto e nessuna franchigia;
- In caso di danno parziale senza riparazione presso le strutture convenzionate, scoperto per sinistro del 15% con il minimo di Euro 1.500,00;
- In caso di danno parziale con riparazione presso le strutture convenzionate, nessuno scoperto e nessuna franchigia.

GARANZIA GRANDINE

- Fatto salvo quanto sopra riportato, relativamente alla garanzia grandine l'Impresa corrisponderà un indennizzo massimo del 30% del valore assicurato, con il massimo di € 4.000,00 (quattromila,00) per anno e con un massimo di € 7.000,00 (settemila,00) per tutta la durata della garanzia, della presente polizza.

GARANZIA CRISTALLI

Per la garanzia **CRISTALLI** non è prevista nessuna franchigia e scoperto nel caso di sostituzione e/o riparazione presso i centri convenzionati con Nobis.

In caso di utilizzo di strutture fuori dalla rete convenzionata verrà applicata la franchigia di € 100,00.

GARANZIE KASKO, KASKO A P.R.A. E COLLISIONE

- In caso di danno totale senza rimpiazzo presso le strutture convenzionate (rete), scoperto per sinistro del 15% con il minimo di Euro 2.500,00;
- In caso di danno totale con rimpiazzo presso le strutture convenzionate, scoperto per sinistro del 15% con il minimo di Euro 500,00;
- In caso di danno parziale senza riparazione presso le strutture convenzionate, scoperto per sinistro del 15% con il minimo di Euro 1.500,00;
- In caso di danno parziale con riparazione presso le strutture convenzionate, scoperto per sinistro del 15% con il minimo di Euro 500,00.

Art. 37 – DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, secondo le modalità previste dalle singole garanzie, il **Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto all'Intermediario e alla Direzione Servizio Sinistri - di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Lanzo ,29 10071 Borgaro Torinese - Torino, Fax 011 4518743, E-mail sinistri@nobis.it) entro 5 giorni dall'evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto nonché l'entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.**

Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'indennità.

Nei casi di furto, rapina, ed eventi sociopolitici, dovrà essere effettuata denuncia immediata all'Autorità, inoltrando all'Impresa, copia della stessa, vistata dall'Autorità. Se gli eventi si sono verificati all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità Italiana. Se l'Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative garanzie. Nel caso di danno parziale, la denuncia deve contenere una dettagliata descrizione delle parti mancanti e/o danneggiate al veicolo o natante.

L'Assicurato è a conoscenza che la Compagnia, in caso di sinistro, potrà avvalersi delle informazioni audio, fotografiche e video acquisite mediante registrazioni effettuate da droni, telecamere di sorveglianza e/o satelliti.

In caso di sinistro relativo alla Collisione con veicolo identificato, alla denuncia di sinistro all'Impresa deve far seguito l'invio in originale alla stessa del modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente, compilato in tutte le sue parti.

Qualora il danno sia causato da Eventi naturali, l'Impresa si riserva la facoltà di chiedere all'Assicurato che la denuncia del sinistro sia corredata dalle rilevazioni effettuate dall'osservatorio meteorologico più vicino al luogo dell'evento sinistro ovvero da una dichiarazione sottoscritta dall'Autorità competente del luogo affinché possa essere debitamente provata la data, la natura e la quantità dell'evento che ha cagionato il sinistro.

Art. 38 – RECUPERO DEL VEICOLO

L'assicurato è tenuto ad informare l'Impresa non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parte di esso. In caso di ritrovamento del veicolo rubato prima della liquidazione dell'indennizzo, l'eventuale danno sarà considerato parziale e pertanto sarà liquidato applicando i criteri propri di quest'ultimo.

Prima che l'Impresa proceda alla liquidazione del danno l'assicurato si impegna a rilasciarle atto di procura a vendere al fine di agevolare il trasferimento della proprietà del veicolo rubato nel caso di ritrovamento dopo l'indennizzo.

L'assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato. In questo caso l'assicurato dovrà restituire quanto precedentemente liquidato al netto del danno valutato e riconosciuto dall'Impresa.

Art. 39 - RIPARAZIONE DEL VEICOLO

Fatte salve le riparazioni di prima urgenza assolutamente necessarie, l'Assicurato non deve far effettuare alcuna riparazione prima che l'Impresa abbia visionato il veicolo e dato il suo consenso alla riparazione. Nel caso in cui, decorsi 15 giorni dalla denuncia del sinistro e purché la denuncia ai sensi dell'art. 1913 c.c. sia avvenuta nei termini indicati, l'Impresa non provveda a dare indicazioni circa la riparazione del veicolo, l'Assicurato può procedere alla riparazione del veicolo senza esplicito nulla osta da parte dell'Impresa.

Resta inteso che l'Assicurato, **in caso di riparazione presso centri non convenzionati con l'Impresa, è obbligato a fornire il preventivo e le fotografie dettagliate del danno prima della riparazione nonché, su richiesta da parte dell'Impresa, deve produrre a riparazione ultimata la fattura emessa dal Riparatore allegando ad essa la fattura di acquisto delle parti sostituite e copia del documento di trasporto delle medesime.**

L'Impresa, informato l'Assicurato, può far eseguire le riparazioni del veicolo danneggiato in strutture di propria fiducia e può disporre la sostituzione delle parti del veicolo che siano state rubate, distrutte o danneggiate in alternativa alla liquidazione della somma dovuta ai sensi delle successive clausole.

Qualora la riparazione origini da un sinistro afferente alla garanzia "Eventi naturali - Grandine", l'Assicurato e/o il soggetto incaricato della riparazione non potranno eseguire alcun intervento/riparazione - senza eccezione alcuna - se non previa autorizzazione scritta dell'Impresa, la quale si riserva espressamente d'indicare all'interno della predetta comunicazione la tecnica di riparazione opportuna in relazione a ciascun caso, specificando se il ripristino dovrà avvenire attraverso la Riparazione a freddo (vedi Glossario) oppure la Riparazione a caldo (vedi Glossario). Restano fermi i relativi scoperti e/o franchigie e i limiti d'indennizzo contrattualmente previsti.

Art. 40 DETERMINAZIONE DEL VALORE DI INDENNIZZO

L'ammontare del danno è definito direttamente dall'Impresa con l'Assicurato. In caso di mancata adesione da parte dell'Assicurato, quando una delle parti lo richieda, la determinazione del danno avviene mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito, sono ripartite a metà. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità legale.

Il valore di indennizzo per la liquidazione del danno è determinato sulla base dell'utilizzazione o meno delle strutture convenzionate con l'Impresa, così come disposto dai successivi Artt. 41, 42, 43 e 44.

Art. 41 - LIQUIDAZIONE IN DENARO DEL DANNO TOTALE (INDENNIZZO IN FORMA EQUIVALENTE)

Nel caso in cui l'Assicurato optasse per la liquidazione in denaro del danno totale, l'Impresa provvederà a liquidare direttamente all'Assicurato, il valore commerciale del veicolo al netto degli Scoperti e delle Franchigie contrattuali:

- nel limite del valore assicurato, qualora non siano decorsi 180 giorni dalla data di prima immatricolazione del veicolo stesso;
- nel limite del valore commerciale del veicolo risultante dalle tabelle Infocar del listino "usato" edito da "Edidomus", qualora siano decorsi più di 180 giorni dalla data di prima immatricolazione del veicolo stesso.

Art. 42 OPZIONE RIMPIAZZO IN CASO DI DANNO TOTALE (INDENNIZZO IN FORMA SPECIFICA)

Nel caso in cui l'Assicurato optasse per il rimpiazzo del veicolo assicurato con altro veicolo di pari valore riacquistato presso il medesimo concessionario che ha provveduto alla vendita del veicolo stesso, l'Impresa provvederà a liquidare direttamente al concessionario venditore, il prezzo di acquisto del veicolo sostenuto dal concessionario al netto degli scoperti/Franchigie contrattuali:

- nel limite del valore assicurato: qualora non siano decorsi 730 giorni dalla data di effetto della polizza, a condizione che il veicolo rubato, rapinato o distrutto sia sottoposto ai regolari controlli di manutenzioni prescritti dalla Casa Costruttrice presso il Concessionario che ha provveduto alla vendita del veicolo stesso ovvero i centri convenzionati con l'Impresa ovvero i centri ufficiali della Casa Costruttrice;
- nel limite del valore commerciale del veicolo risultante dalle tabelle Infocar del listino "usato" edito da "Edidomus", qualora siano decorsi più di 730 giorni dalla data di effetto polizza.

Qualora l'assicurato possa portare in detrazione l'IVA - sulla base delle disposizioni fiscali in vigore al momento del rimpiazzo - il pagamento dell'indennizzo alla Concessionaria verrà effettuato, nei limiti dell'indennizzo spettante ai sensi della precedente condizione particolare, al netto di IVA.

Nel caso in cui, il Dealer contraente la polizza, non sia in possesso di mandato ufficiale della Casa Madre automobilistica e quindi non possa essere considerato rivenditore diretto del veicolo acquistato al fine del rimpiazzo, così come previsto dalle condizioni di polizza, l'Impresa, espletati i necessari controlli, procederà alla liquidazione del danno direttamente al proprietario del veicolo, dietro presentazione della fattura comprovante l'acquisto dello stesso da altro Venditore, al netto della IPT e delle commissioni e ricarichi eventuali del Dealer contraente di polizza.

Art. 43 LIQUIDAZIONE DEL DANNO PARZIALE E/O RIPARAZIONE PRESSO CARROZZERIE NON CONVENZIONATE

Nel caso in cui l'Assicurato non optasse per la riparazione presso strutture convenzionate con l'Impresa, la stessa provvederà a liquidare direttamente all'Assicurato, il costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, dal costo della riparazione verrà dedotto il deprezzamento che avevano dette parti al momento del sinistro per effetto della loro usura o vetustà. L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore residuo dopo il sinistro stesso. Il pagamento dell'indennizzo all'Assicurato avverrà esclusivamente a riparazione avvenuta, su presentazione di fattura, regolarmente saldata in Euro, ferme le condizioni contrattuali previste.

Art. 44 - RIPARAZIONE DEL DANNO PRESSO LE CARROZZERIE CONVENZIONATE

Nel caso in cui l'Assicurato optasse per la riparazione del veicolo presso le strutture convenzionate con l'Impresa, la stessa provvederà a liquidare direttamente al riparatore convenzionato il costo di riparazione al netto degli Scoperti e delle Franchigie contrattuali. L'ammontare del danno viene determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all'età del veicolo. Tale importo non potrà mai superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Per le riparazioni effettuate presso le strutture convenzionate con l'Impresa, qualora il sinistro si verifichi entro il quinto anno dalla data di prima immatricolazione, la determinazione dell'ammontare dei danni parziali viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento delle parti sostituite. Rimangono sempre esclusi, dal calcolo del deprezzamento i cristalli dell'autoveicolo (anche oltre il quinto anno dalla data di immatricolazione). In ogni caso, per i danni alle parti meccaniche soggette ad usura, nonché per i veicoli immatricolati da oltre cinque anni, o per le riparazioni eseguite fuori rete, il deprezzamento verrà sempre applicato sulla base del valore commerciale del veicolo accertato al momento del sinistro. Il deprezzamento non verrà mai applicato al costo della manodopera. Le spese per modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione della riparazione non sono indennizzabili. **Non sono indennizzabili le spese di ricovero, traino, i danni da mancato godimento od uso ed altri eventuali pregiudizi, nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.**

Qualora la riparazione non rientri nel limite del valore indennizzabile stabilito dal contratto, resterà a carico dell'Assicurato i costi di riparazione, eccedenti tale valore.

Art. 45 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato l'ammontare del danno, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari.

Nella determinazione dell'ammontare del danno l'Impresa terrà conto dell'incidenza dell'IVA quando rimanga a carico dell'assicurato e l'importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del veicolo e relativi accessori.

L'Impresa indennizza in valuta italiana. In caso di distruzione totale, incendio, o furto totale senza ritrovamento del veicolo o natante, il pagamento dell'indennizzo avverrà a condizione che l'Assicurato, a richiesta dell'Impresa, abbia prodotto il certificato cronologico con annotata la perdita di possesso ed il certificato di proprietà rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danni parziali, l'Impresa ha la facoltà, prima di provvedere al pagamento, di chiedere l'esibizione del documento fiscale attestante l'avvenuta riparazione del veicolo.

In caso di rimpiazzo, l'Assicurato dovrà dare comunicazione all'Impresa in merito all'acquisto del mezzo fornendo copia della documentazione relativa e del libretto di circolazione del veicolo acquistato.

Art. 46 - MODIFICHE DELLE GARANZIE

Ogni modifica delle presenti garanzie deve risultare da atto sottoscritto dall'Impresa e dal Contraente.

CAPITOLO 2 - MOBILITÀ

Art. 47 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell'Assicurato di condurre il veicolo in copertura per un periodo continuativo superiore a 30 giorni, l'Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo ed entro il massimo di € 1.500,00 per l'intera copertura assicurativa, il rimborso delle seguenti spese sostenute dall'assicurato:

- Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista sostenute e documentate per un massimo giornaliero di € 35,00;
- Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura pro rata temporis per il periodo di mancato utilizzo;
- Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi dalla impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo per un massimo di € 500,00;
- Rimborso delle spese di deposito del veicolo.

Questa garanzia può essere attivata una sola volta durante la durata della polizza ed il sinistro deve essere denunciato all'Impresa entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata dall'assicurato per la quale è richiesto il rimborso.

Restano espressamente escluse dalla presente copertura qualsiasi fattispecie impeditiva alla conduzione del veicolo derivante da danni - di qualsiasi natura - patiti dal veicolo stesso.

CAPITOLO 3 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE E DIARIA DA RICOVERO

Art. 48 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa nel limite della somma assicurata di € 35.000,00, quale Capitale di Invalidità Permanente, assicura gli infortuni che il Conducente del veicolo assicurato subisca durante il periodo di validità della polizza alla guida del veicolo ed in relazione alle operazioni necessarie, nel caso di fermata, per la ripresa della marcia.

Sono compresi in garanzia:

- a) asfissia di origine non morbosa;
- b) l'annegamento;
- c) l'assideramento o il congelamento;
- d) gli infortuni subiti in stato di maleore o di incoscienza sempre ché non determinati da abuso di alcolici, psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti od allucinogene;
- e) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi, gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attivamente.

È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente.

L'Impresa inoltre, nel limite di € 1.000,00 per anno assicurativo garantisce una diaria giornaliera da Ricovero di € 50,00 al giorno con un massimo di 20 giorni per degenza ininterrotta, con pernottamento, in istituto di cura, resasi necessaria a seguito di infortunio, applicando una franchigia per i primi 7 (sette) giorni di ricovero continuativo. L'Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, su presentazione di copia conforme della cartella clinica completa dalla quale risulti la causa dell'infortunio e la durata del ricovero.

Art. 49 - ESCLUSIONI

L'Impresa non riconosce alcuna indennità per gli infortuni subiti dal conducente:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per gli infortuni sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose, provocazioni, imprese temerarie, nonché durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità dell'A.C.I. o dalla F.M.I., o di gimkane trattoristiche indette da "organi sindacali" dei produttori agricoli;
- per gli infortuni subiti alla guida di veicoli in stato di ubriachezza, derivanti dall'abuso di psicofarmaci o sotto l'effetto di stupefacenti ed allucinogeni;
- per le persone affette da apoplezia, epilessia, paralisi, infermità mentali, delirium tremens, alcolismo o da qualsiasi infermità o menomazioni gravi permanenti;
- per gli infortuni occorsi in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazione di particelle atomiche;
- a seguito di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni;
- per gli infortuni occorsi in occasione di atti di guerra, insurrezione, di occupazione militare, di invasione.

Art. 50 - PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, forme maniaco-depressive, disturbi schizofrenici, stati o disturbi paranoidi.

L'assicurazione cessa dal momento in cui si è manifestata una delle predette alterazioni patologiche e l'Impresa si impegna a rimborsare all'assicurato la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 51 - INDIPENDENZA DA OBBLIGHI ASSICURATIVI E DI LEGGE

La garanzia Infortuni è stipulata fra le Parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsivoglia obbligo assicurativo stabilito da leggi presenti e future.

Art. 52 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili del sinistro.

Art. 53 - GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE E RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ

Ricevuta la documentazione necessaria e valutato il danno, l'Impresa effettua il pagamento dell'indennità sulla base della "Tabella DPR n. 1124 del 30/06/1965 (INAIL)", tenendo conto della franchigia assoluta del 15%.

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente, l'Impresa paga all'Assicurato un'indennità in funzione dell'invalidità permanente riconosciuta sulla base della "Tabella DPR n. 1124 del 30/06/1965 (INAIL)", secondo le modalità previste nel paragrafo precedente. Sono pagate le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fisiche e patologiche che l'infortunio può aver generato, né il maggior effetto che tali condizioni possono causare alle lesioni prodotte dall'infortunio, in quanto conseguenze indirette e, quindi, non indennizzabili.

Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui al successivo paragrafo d) sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti, l'indennità è definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%.

Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l'asportazione totale.

Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice, l'indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l'indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore.

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo le percentuali di invalidità previste per varranno per il lato sinistro e viceversa.

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica- anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennità per invalidità permanente parziale fermi i criteri di franchigia operanti verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità, facendo riferimento ai valori previsti dalla "Tabella DPR n. 1124 del 30/06/1965 (INAIL)".

Art. 54 – DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Sulla base della documentazione ricevuta e/o degli accertamenti effettuati, l'Impresa formula un'offerta di indennità. In caso di disaccordo la questione può essere risolta da uno o più arbitri nominati con apposito atto.

Art. 55 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE SUL GRADO DI INVALIDITÀ

La quantificazione dell'indennità spettante all'Assicurato, relativamente al grado di invalidità permanente, può essere demandata dall'Assicurato e dall'Impresa a due medici, nominati uno per parte.

Qualora i due medici non raggiungano un accordo, le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno dal Contraente, uno da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza del Contraente.

Ciascuna parte sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato, contribuendo per metà al pagamento delle spese e competenze per il terzo medico. Il Collegio medico ha la facoltà, qualora ne riscontri l'opportunità, di rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; in tal caso il collegio può intanto concedere un anticipo sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti sia per l'Impresa che per il Contraente.

Art. 56 – MORTE DA INFORTUNIO

L'indennità è pari alla somma assicurata ed è dovuta se la morte si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dall'infortunio.

L'indennità per il caso di morte da infortunio non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, l'Impresa corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennità per il caso morte – se superiore – e quella già pagata per invalidità permanente.

Art. 57 – PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ

Determinata l'invalidità conseguente all'infortunio e l'indennizzo dovuto, l'Impresa ne dà comunicazione agli interessati e dopo aver ricevuto notizia della loro accettazione, provvede al pagamento in Euro. L'Impresa paga la somma assicurata all'Assicurato ovvero agli eredi dello stesso in parti uguali.

SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO

Art. 58 – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, per tutte le garanzie ad esclusione della garanzia assistenza, della garanzia tutela legale e della garanzia guasti meccanici, secondo le modalità previste dalle singole garanzie, il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnato il contratto e per conoscenza alla Direzione Servizio Sinistri - di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Lanzo, 29 10071 Borgaro Torinese - Torino, Fax 011 4518743, E-mail sinistri@nobis.it) entro 5 giorni dall'evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto nonché l'entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.

La denuncia di infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni dev'essere documentato con invio all'Impresa di ulteriori certificati medici.

Resta in ogni caso convenuto che l'Assicurato deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dall'Impresa, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'indennità.

La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Lanzo, 29
10071 BORGARO TORINESE (TO)

Per eventuali reclami scrivere a

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21
20864 Agrate Brianza – MB – fax 039/6890432 - reclami@nobis.it

in caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA (RM)

Gestione dei rapporti assicurativi via web

Il contraente può richiedere le credenziali per l'accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell'Impresa www.nobis.it la voce **"Richiedi le tue credenziali"** e compilando i dati presenti nell'apposita pagina.

Accertata l'esattezza dei dati inseriti, l'Impresa invia una e-mail all'indirizzo registrato con il login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell'utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.

L'accesso all'area riservata da diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

- Le coperture assicurative in essere
- Le condizioni contrattuali sottoscritte
- Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero 039-9890714.

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:

IN CASO DI SINISTRO KASKO oppure COLLISIONE

Presentare denuncia all'Impresa descrivendo dettagliatamente il sinistro, indicando gli eventuali interventi da parte delle Autorità, le generalità di eventuali Testimoni e quella di eventuali feriti e/o coloro che fossero coinvolti nell'incidente. Se entrambe le Persone coinvolte nell'incidente firmano la documentazione C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente - modello Blu) con riconoscimento di responsabilità del terzo che ha cagionato il sinistro, occorre trasmettere tale modello C.A.I. all'Impresa.

In caso di furto totale, l'assicurato deve far pervenire all'Impresa tutte le seconde chiavi del veicolo nonché tutte quelle previste dalla dotazione di serie. In caso di mancata consegna di tutte le chiavi, l'Impresa si riserva l'applicazione di un ulteriore scoperto del 20% sulla liquidazione del sinistro.

In tutti i casi di danno totale, l'assicurato deve far pervenire all'Impresa (oltre a tutte le chiavi), copia della fattura di acquisto nonché i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico idonei a:

- individuare il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale ed Estratto Cronologico Generale Integrato);
- verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno (Certificato di Proprietà).

Inoltre l'assicurato dovrà rilasciare:

- procura a vendere a favore dell'Impresa;
- delega alla rottamazione, se richiesta dall'Impresa;
- dichiarazione sottoscritta indicante se è un soggetto in grado di recuperare l'IVA sul veicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72;
- relativamente ai veicoli dotati di impianto antifurto satellitare, copia del contratto di installazione unitamente alla dichiarazione sottoscritta che attesta che al momento del sinistro il servizio relativo era regolarmente attivo.

NOTA IMPORTANTE

- Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario o alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.
- In caso di qualsiasi danno TOTALE, suggeriamo di richiedere l'atto di demolizione ed il certificato di perdita di possesso, al fine di evitare il pagamento di ulteriore tassa di proprietà del veicolo distrutto.
- Occorre fornire all'Impresa gli originali delle fatture delle riparazioni (per quelle avvenute "fuori Rete Convenzionata") nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro.
- L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
- È necessario comunicare all'Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.

Ricordarsi che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).

Importante!

In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l'assicurato invia all'Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).

APPENDICE NORMATIVA

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

CODICE CIVILE

Art. 1341 – Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.

Art. 1898 – Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 – Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 – Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore .

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori .

Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che, dolosamente, non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 166 – Criteri di redazione

Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.

Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016 / 679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l'Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell'ambito delle attività prestate dalla Compagnia.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese (TO).

2. Tipologia di dati raccolti

I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all'Art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all'Art. 9, par. 1 del GDPR.

3. Finalità

I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:

- finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *Contrattuale*);
- finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *legale*);
- finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*);
- finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'Art. 38 bis del Regolamento l'vass 35./2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*).

4. Modalità di trattamento

I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

La Compagnia garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall'Art. 32 del GDPR.

La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all'interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

5. Profilazione

La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

6. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
 - soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
 - altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
 - soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
 - società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
 - Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.
- Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

7. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.

Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

8. Diritti dell'interessato

L'interessato può far valere i diritti previsti dall'Art. 15 (diritto di accesso dell'interessato), dall'Art. 16 (diritto di rettifica), dall'Art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio"), dall'Art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'Art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall'Art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi info@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale:

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)

Direzione Generale:

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

www.nobis.it

Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 1 marzo 2020